



COMUNE DI MARENO DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE INFORMATICO

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 79 DEL 20/12/2022

OGGETTO:	Misure di risanamento della qualità dell'aria e contenimento degli inquinanti atmosferici – Stagione invernale 2022/2023.
----------	--

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute sull'ambiente, specialmente durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia in quanto, nelle zone interessate dalla sentenza, sono stati superati in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017 incluso, i valori limite giornaliero e annuale fissati per parametro PM10;
- in esecuzione della sentenza si rende necessaria l'adozione di misure straordinarie, condivise con le Regioni del Bacino Padano, finalizzate al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria nel più breve tempo possibile; si tratta di interventi integrativi alle misure previste dall'Accordo di Bacino Padano e dal P.R.T.R.A.;
- le azioni straordinarie sono state approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 02 marzo 2021 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione";
- con DGR n. 1089 del 09/08/2021 sono stati indicati gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione del pacchetto di misure previste dalla precitata DGRV 238/2021;

VISTI:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008 "Qualità dell'aria ambientale e per un'aria più pulita in Europa" – recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. n. 155 del 13.08.2010, che evidenzia che per la tutela della salute umana e della qualità dell'aria è necessario contenere e prevenire le emissioni di inquinanti, nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- il D.Lgs. n. 155/2010 (testo unico sulla qualità dell'aria nell'ambiente in attuazione della Direttiva 2008/50/CE) che abroga di fatto tutto il corpo normativo previgente sulla qualità dell'aria ed ha determinato la necessità di procedere alla revisione del P.R.T.R.A.;
- la DGR n. 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6-bis del D.lgs. 152/2006;

DATO ATTO CHE:

- la Regione Veneto con D.C.R. n. 90 del 19.04.2016, ha approvato l'aggiornamento del Piano regionale di tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), che prevede per i Comuni la

- possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori delle polveri sottili (PM10) presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali;
- la Regione Veneto con D.G.R. n. 1909 del 29.11.2016 ha approvato l'allegato A "Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto dell'inquinamento locale da PM10" che prevede l'attivazione di misure temporanee a seconda dei livelli di criticità per il PM10;
 - con Deliberazione di Giunta regionale n. 836 del 06.06.2017 è stato approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
 - nel corso delle sedute del C.I.S. (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza) del 5 settembre 2019 la regione Veneto ha presentato gli "Adempimenti derivanti dall'Accordo di Bacino 2017", definendo una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: combustione di biomassa per il riscaldamento civile, trasporti e agricoltura;
 - l'Accordo prevede, tra l'altro, che le misure per il miglioramento della qualità dell'aria si attivino in funzione del tipo di allerta raggiunto per il parametro PM10 e modulato su tre livelli di allerta (verde – arancio - rosso) a seconda del numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero misurato nella stazione di riferimento ARPAV;

CONSIDERATO CHE:

- il sopra richiamato D.lgs. n. 155/2010 stabilisce il valore limite per il particolato in dispersione nell'atmosfera pari a $50 \mu/m^3$ (come valore medio giornaliero di concentrazione PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno per evitare, prevenire e ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e l'ambiente in genere;
- il monitoraggio dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente del Veneto (ARPAV) sulla qualità dell'aria ha evidenziato nel particolato PM10 e P2,5 le maggiori criticità soprattutto durante la stagione invernale, con superamenti sia delle concentrazioni minime ($50\mu/mc$) che nella durata delle giornate (35 annue) per gli anni 2017 e 2018;
- il Comune di Mareno di Piave, nella zonizzazione approvata con DGRV 2130/2012, è stato classificato in zona IT0513 "Pianura Capoluogo Bassa Pianura", mentre nella nuova zonizzazione approvata con DGRV 1855/2020 in zona IT0524 "Zona Pedemontana";
- il comune di Mareno di Piave ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e non rientra nell'agglomerato;

VISTA la nota della provincia di Treviso prot. n. 2022/0056742 del 30/09/2022, pervenuta al protocollo comunale n. 13025 in data 30/09/2022, con la quale viene trasmesso il verbale del Tavolo Tecnico Zonale del 26/09/2022 e viene rivolto ai Comuni l'invito a redigere le Ordinanze di recepimento delle misure straordinarie per la qualità dell'aria in adempimento a quanto previsto dalla DGR n. 238 del 02/03/2021, pubblicata nel BUR n. 36 del 12/03/2021;

CONSTATATO che è necessario intervenire per evitare che la situazione di pericolo determinata dall'aumento delle polveri sottili nell'aria, oltre i limiti consentiti, provochi danno alla incolumità pubblica ed in particolare alle persone più deboli (anziani, bambini, ecc.);

VISTI l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 9, c. 1 – lett. f, del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

l'adozione, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 30/04/2023 delle seguenti misure urgenti:

- 1) divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa, in funzione della certificazione prevista dal decreto ministeriale n. 186/2017:**

- in allerta verde, divieto di utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” e divieto di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;
- in allerta arancio e rosso, divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a “4 stelle”;
- 2) **divieto delle combustioni all’aperto di residui vegetali con l’eccezione:**
 - dei materiali vegetali soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;
- 3) **abbassamento della temperatura di almeno 1°C nelle abitazioni e negli edifici pubblici in condizioni di allerta arancio e rossa;**
- 4) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell’all. X, parte II. Sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;**
- 5) **obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici;**
- 6) **divieto di spandimento, dal 1° ottobre al 15 aprile di ogni anno, di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione e con interrimento immediato;**

INVITA

inoltre a osservare i seguenti comportamenti individuali di salvaguardia della salute:

- in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all’aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
- in linea generale esiste una serie di comportamenti, di seguito di massima indicati, che se attuati ed evitati, permettono di ridurre i rischi per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
 - a) evitare di tenere i bambini ad un’altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata;
 - b) evitare esposizioni all’aria aperta non raccomandabili nelle giornate ad alto inquinamento;
 - c) in auto azionare gli impianti di ricircolo dell’aria durante il transito in aree urbane inquinate;
 - d) evitare che le prese d’aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare.
- ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l’influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute di tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione;

ed ancora, ad attenersi ai seguenti comportamenti virtuosi per contribuire al miglioramento della qualità dell’aria:

durante i periodi di criticità che coincidono in particolare con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, è utile che la popolazione attui una serie di azioni volontarie, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l’obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:

- le aziende di trasporto pubblico locale devono privilegiare i mezzi a minore emissione,

- rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale,
- incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), ed in particolare se diesel;
- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero di veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
- tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
- limitare le velocità massime ai 40 km/h in abito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli, sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
- limitare le temperature nelle abitazioni ad un massimo di 20°C e rispettare gli orari di accensione degli impianti;
- revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
- non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva.

DISPONE

- che la presente Ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio, sarà pubblicata sul sito internet del Comune (www.comune.marenodipiave.tv.it) ed affissa nei luoghi ed esercizi pubblici;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
 - alla Regione Veneto
 - alla Provincia di Treviso
 - al Corpo Unico di Polizia Locale del Coneglianese

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento che rimarrà in vigore fino al venir meno della situazione di urgenza e necessità.

Alle violazioni della presente Ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche predisposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000 che prevede il pagamento da € 25,00 ad € 500,00;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, Ricorso al TAR del Veneto ai sensi della Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero, entro 120 giorni, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199.

IL SINDACO



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Mareno di Piave ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.